

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2023

Stato del processo di autorizzazione di gestori patrimoniali e trustee

30 gennaio 2023

Indice

1	Stato del processo di autorizzazione.....	3
1.1	Scadenza del termine transitorio	3
1.2	Le cifre attuali	3
1.3	Proroga del termine.....	4
1.4	Richieste tardive.....	4
1.5	Istituti che non hanno dato riscontro	5
2	Provvedimenti in materia di vigilanza.....	5
2.1	Retrospettiva: l' <i>enforcement</i> fino al 2022.....	5
2.2	Prospettive: l' <i>enforcement</i> nel 2023.....	6
3	Previsioni relative al processo di autorizzazione nel 2023.....	6
3.1	Trend attuali	6
3.2	Attestazione dello stato	7
	Allegato 1	8

1 Stato del processo di autorizzazione

1.1 Scadenza del termine transitorio

Dall'entrata in vigore della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1), avvenuta il 1° gennaio 2020, i gestori patrimoniali e i trustee sottostanno all'obbligo di autorizzazione. La legge prevedeva per i gestori patrimoniali e i trustee esistenti¹ un termine transitorio di tre anni per soddisfare le condizioni per l'autorizzazione e presentare la relativa richiesta (art. 74 cpv. 2 LIsFi). Tale termine è scaduto alla fine del 2022.

Con il comunicato stampa del 16 settembre 2021 e le Comunicazioni FINMA sulla vigilanza 01/2022 e 02/2022, la FINMA ha richiamato l'attenzione sulla scadenza del termine transitorio, illustrato le varie fasi della procedura di autorizzazione e raccomandato un'azione tempestiva. Ha inoltre ribadito con chiarezza che il termine transitorio stabilito dalla legge potrà essere prorogato solo in casi particolari. Gli istituti che desiderano proseguire nel 2023 le proprie attività soggette all'obbligo di autorizzazione in conformità alla legge hanno dovuto inoltrare alla FINMA una richiesta di autorizzazione entro la scadenza del termine transitorio, dopo aver preventivamente ottenuto una conferma d'affiliazione a un organismo di vigilanza (OV).

1.2 Le cifre attuali

Al 31 dicembre 2022 sono pervenute alla FINMA complessivamente 1699 richieste di autorizzazione, di cui 1534 da gestori patrimoniali e 165 da trustee. L'Autorità ha autorizzato in totale 670 istituti (642 gestori patrimoniali, 22 trustee nonché sei istituti che operano quali gestori patrimoniali e trustee).

Gli emolumenti fatturati per la procedura di autorizzazione della FINMA ammontano mediamente a 5'891 franchi per pratica. L'importo complessivo fatturato per ogni pratica è calcolato in funzione del tempo effettivo impiegato dalla FINMA per evaderla.

Il tempo medio di elaborazione di una richiesta di autorizzazione presso la FINMA è stato finora di 129 giorni. Tale periodo comprende anche i giorni in cui la richiesta è rimasta presso i richiedenti per i necessari adeguamenti. Ad oggi, la procedura di autorizzazione più rapida si è conclusa in nove giorni. Quella più lunga ne ha richiesti 550.

In totale, 1060 istituti hanno comunicato alla FINMA che non presenteranno alcuna richiesta di autorizzazione (stato: 3 gennaio 2023). La maggior parte di essi ha adeguato il proprio modello d'affari oppure continua ad esercitare l'attività al di sotto della soglia della professionalità. Casi simili comportano l'adattamento effettivo non soltanto della denominazione del servizio offerto, bensì anche del modello d'affari.

¹ Gestori patrimoniali e trustee che non sottostavano all'obbligo di autorizzazione secondo il diritto anteriore, ma che sottostanno a tale obbligo in virtù della LIsFi.

La maggioranza dei gestori patrimoniali e dei trustee autorizzati sono piccole imprese, rivestono la forma giuridica di una società anonima e contano meno di cinque posti di lavoro a tempo pieno. Indipendentemente dalla forma giuridica, l'importo complessivo del patrimonio gestito dagli istituti autorizzati ammonta a 121 miliardi di franchi. Questo corrisponde a una media di 180 milioni di franchi per istituto, benché si osservino grandi differenze tra singoli istituti. Nel caso di quattro istituti autorizzati, il patrimonio gestito totale arriva a superare i due miliardi di franchi.

Forma giuridica	Numero di imprese	Mediana posti di lavoro a tempo pieno	Patrimonio medio gestito (in mio. CHF)
Società anonima	618	3,0	188
Società a garanzia limitata (Sagl)	26	2,0	63
Ditta individuale	16	1,0	46
Altro	10	2,4	183
Totale	670	3,0	180

Sintesi statistica dei gestori patrimoniali e trustee autorizzati.

(Fonte: indicazioni delle imprese / moduli di richiesta; stato dell'autorizzazione: 31 dicembre 2022)

1.3 Proroga del termine

La legge prevedeva proroghe dei termini soltanto in casi particolari (art. 74 cpv. 4 LIsFi) in cui l'impossibilità di rispettare la scadenza non era dovuta a propria colpa. Nello specifico, la FINMA ha concesso una proroga del termine solo agli istituti che hanno potuto dimostrare di aver adottato in tempo utile tutte le misure necessarie prima della scadenza del termine transitorio al fine di rispettarlo. È stato il caso, ad esempio, di istituti che per circostanze esterne quali malattia, decesso o cause di forza maggiore rischiavano di non presentare la richiesta per tempo.

La FINMA ha approvato nove richieste di proroga del termine. Cinque sono decadute a causa della presentazione di una richiesta di autorizzazione. Un numero esiguo di richieste incomplete si trova attualmente ancora in fase di elaborazione presso la FINMA. Finora nessuna richiesta di proroga del termine è stata respinta.

1.4 Richieste tardive

Alla fine del 2022 una ventina di richieste si trovava ancora in fase di esame preliminare presso un OV. La maggior parte degli istituti coinvolti ha presentato la richiesta di autorizzazione al rispettivo OV soltanto dopo il termine raccomandato dalla FINMA del 30 giugno 2022. Non è pertanto stato possibile concludere l'esame preliminare per tempo. Fatto salvo un accoglimento di eventuali richieste di proroga del termine, gli istituti in questione non hanno pertanto rispettato il termine transitorio.

Eventuali ritardi nella presentazione della richiesta possono ripercuotersi sul sussistere delle condizioni di autorizzazione, in particolare sulla garanzia di un'attività irreprensibile. La FINMA valuterà i ritardi e le cause che li hanno prodotti nel corso della verifica della richiesta di autorizzazione. Inoltre, una presentazione tardiva comporta di norma accertamenti sul piano del diritto

prudenziale o provvedimenti di *enforcement* (per ulteriori informazioni relative ai provvedimenti cfr. capitolo 2.2). Sottostando all'obbligo di denuncia penale, la FINMA notifica i soggetti che operano in maniera illecita anche al Servizio diritto penale del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

1.5 Istituti che non hanno dato riscontro

A inizio novembre 2022 la FINMA ha contattato 685 istituti che si sono registrati sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) come gestori patrimoniali o trustee, senza tuttavia aver inoltrato una richiesta a un OV o alla FINMA e nemmeno essere entrati in contatto in altro modo con la stessa.² Più di un istituto su dieci ha dichiarato di avere ancora intenzione di trasmettere alla FINMA una richiesta di autorizzazione.

Quasi la metà dei destinatari non ha risposto. La FINMA terrà conto delle risposte, pervenute e mancate, nel quadro dei suoi accertamenti su eventuali istituti operanti in modo illecito.

2 Provvedimenti in materia di vigilanza

2.1 Retrospectiva: l'*enforcement* fino al 2022

I gestori patrimoniali e i trustee che hanno avviato un'attività professionale soltanto nel corso del 2020 dovevano, entro il 6 luglio 2021 al più tardi, essere affiliati a un OV e aver presentato una richiesta di autorizzazione alla FINMA (art. 74 cpv. 3 LIsFi). Gli istituti che non hanno rispettato questo termine transitorio o che esercitano in altro modo, a titolo professionale e senza la necessaria autorizzazione, un'attività di gestori patrimoniali o trustee, operano intenzionalmente o per negligenza in modo illecito. Essi si espongono, in aggiunta alle misure di vigilanza, anche a conseguenze di natura penale. Il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio. Le pene pecuniarie o le multe possono arrivare fino a 250'000 franchi già solo in caso di negligenza.

Dal 2020 la FINMA ha avviato 307 accertamenti per sospetto di esercizio illecito dell'attività di gestore patrimoniale o trustee. Al 31 dicembre 2022 ha altresì sporto al DFF complessivamente 27 denunce penali nei confronti i gestori patrimoniali e trustee sospettati di svolgere la propria attività in modo illecito. Ha inoltre inserito 153 istituti nella propria lista di allerta³, in cui figurano gli istituti che non hanno adempiuto l'obbligo di informazione nei suoi confronti e non dispongono di alcuna autorizzazione.

² Si tratta in particolare di istituti che nel 2020 avevano adempiuto il proprio obbligo di comunicazione (art. 74 cpv. 2 LIsFi) oppure che si erano registrati soltanto sull'EHP come gestori patrimoniali o trustee.

³ www.finma.ch > Autorizzazione > Lista di allerta

2.2 Prospettive: l'*enforcement* nel 2023

Gli istituti attivi già prima dell'entrata in vigore della LIsFi che hanno inoltrato una richiesta di autorizzazione alla FINMA entro la scadenza del termine transitorio (art. 74 cpv. 2 LIsFi) possono per legge, una volta decorso tale termine e fino alla decisione concernente l'autorizzazione, proseguire la propria attività, purché siano affiliati a un organismo di autodisciplina (OAD). La situazione è diversa per quegli istituti che non hanno inoltrato alcuna richiesta alla FINMA entro i termini transitori e per quelli che, senza beneficiare dei termini transitori, hanno avviato la propria attività a titolo professionale prima di ottenere l'autorizzazione. Chi esercita, intenzionalmente o per negligenza, la propria attività senza autorizzazione incorre nelle sanzioni previste dal diritto in materia di vigilanza e penale. Nella determinazione di provvedimenti opportuni sono rilevanti, tra le altre cose, la durata dell'attività illecita così come il fatto che l'istituto abbia inoltrato alla FINMA una richiesta di autorizzazione (anche se in ritardo) oppure — aspetto ancora più grave — non l'abbia inoltrata affatto e la FINMA abbia constatato l'esercizio di un'attività illecita. In virtù del suo obbligo di denuncia penale, la FINMA denuncerà questi casi alle autorità di perseguimento penale e svolgerà i necessari accertamenti.⁴

In caso di inoltro tardivo delle richieste di autorizzazione, la FINMA chiederà agli istituti di confermare che, fino alla relativa decisione concernente la richiesta di autorizzazione, la loro attività di gestione patrimoniale sarà limitata a operazioni strettamente necessarie per preservare i valori patrimoniali dell'attuale clientela. La FINMA non proseguirà con l'esame delle richieste di autorizzazione finché gli istituti non avranno presentato la conferma summenzionata.

Se le condizioni di autorizzazione non dovessero essere soddisfatte oppure non fosse possibile ripristinare la situazione conforme, la FINMA disporrà provvedimenti in materia di vigilanza che potranno portare alla liquidazione dell'istituto.

3 Previsioni relative al processo di autorizzazione nel 2023

Un istituto che continua a essere affiliato a un OAD e ha inoltrato la propria richiesta alla FINMA, comprensiva di conferma di affiliazione a un OV, entro lo scadere del termine transitorio può proseguire la propria attività professionale fino alla decisione relativa all'ottenimento dell'autorizzazione.

3.1 Trend attuali

Come previsto, verso la fine del termine transitorio la FINMA ha ricevuto numerosissime richieste di autorizzazione. Al 31 dicembre 2022 le richieste

⁴ Art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'art. 50 LFINMA. Cfr. Comunicazione sulla vigilanza 01/2022, capitolo 3.3.

pendenti erano oltre 1000. La FINMA era preparata dal punto di vista organizzativo a trattare questo maggiore numero di richieste. Ciononostante, dati i numerosi casi pendenti, nel 2023 si stima che il processo di autorizzazione della FINMA duri più a lungo e che i tempi di attesa (iniziali) siano maggiori. A determinare i costi e la durata di elaborazione di una richiesta sono la sua qualità e la sua complessità.

3.2 Attestazione dello stato

La FINMA ha creato le seguenti possibilità per informarsi circa le richieste di autorizzazione e il loro stato.

- a) **Fase 1 / Inoltro della richiesta:** subito dopo l'inoltro della richiesta alla FINMA, i responsabili della richiesta e i corrispondenti rappresentanti ricevono come prova un'e-mail di conferma generata automaticamente.⁵
- b) **Fase 2 / Verifica della richiesta dell'autorizzazione da parte della FINMA:** da novembre 2022, non appena la richiesta viene presentata all'OV o alla FINMA i richiedenti possono generare, autonomamente e in qualsiasi momento, una conferma attuale dello stato nell'EHP e scaricarla in formato PDF. Un esempio di tale conferma è riportato nell'allegato 1.
- c) **Fase 3 / Decisione di autorizzazione:** la FINMA pubblica un elenco dei gestori patrimoniali e dei trustee autorizzati sul proprio sito internet⁶, e li aggiorna costantemente.

Essendo tenuta all'osservanza del segreto d'ufficio, la FINMA non può divulgare a terzi o pubblicamente informazioni in merito a richieste pendenti, allo stato del processo di autorizzazione o a decisioni negative.


⁵ Cfr. capitolo 3.1 in combinato disposto con l'allegato 2 della Comunicazione FINMA sulla vigilanza 01/2022:

www.finma.ch > Documentazione > Comunicazioni FINMA sulla vigilanza

⁶ www.finma.ch > Autorizzazione > Gestori patrimoniali e trustee

Allegato 1

Esempio di una conferma dello stato dopo l'inoltro della richiesta di autorizzazione alla FINMA attraverso l'EHP. Per ulteriori dettagli si rinvia alle Note di rilascio EHP⁷ del 25 novembre 2022.

Statusbestätigung Confirmation de statut Conferma dello stato Status confirmation	 <small>Schweizerische Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA Federal Financial Markets Supervisory Authority FINMA</small>
La conferma dello stato è stata generata da [redacted] 24.11.2022 alle ore 16:59.	
Informazioni sullo stato dei dati trasmessi	
ID:	[redacted]
Nome dell'istituto:	[redacted]
Tipo di abilitazione:	Gestore patrimoniale
Dati trasmessi:	Autorizzazione per istituti secondo LIsFi (Vigilanza OV)
Stato attuale:	In corso di verifica da parte della FINMA (da 24.11.2022)
Primo inoltro alla FINMA:	24.11.2022
Ulteriori informazioni sull'organizzazione di vigilanza	
Organismo di vigilanza:	AOOS - Schweizerische Aktiengesellschaft für Aufsicht
Primo inoltro all'OV:	30.06.2022
Conferma OV:	Sì
Indicazioni importanti: Si prega di notare che il presente documento non funge da bollettino di consegna.	

⁷ www.finma.ch > FINMA > Extranet > Piattaforma di rilevamento e di richiesta EHP > Support > Release Notes (versione 1.15 del 25.11.2022).